(N. 2663)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952
(V. *Stampato N.* **520-198**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 NOVEMBRE 1952

Diniego di ratifica del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 28, recante disposizioni concernenti la Commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, relativo al collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 28, non è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
18 GENNAIO 1947, n. 28.

—

Disposizioni concernenti la Commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, relativo al collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali superiori in servizio permanente effetivo dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica.

—

Articolo unico.

Ai fini del collocamento nella riserva di autorità in applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto stesso è sentita dal Ministro per la guerra anche per i colonnelli, i generali di brigata ed i generali di divisione dell'Esercito, e gradi corrispondenti.

Il presente decreto ha effetto dal 7 dicembre 1946.